

**COMUNE DI RADICONDOLI
(Provincia di Siena)**

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Approvato con Delibera C.C. n° 57 del 28.11.1997
Modificato con delibera G.C. n. 106 del 13.07.2012 e C.C. n° 29 del 28.08.2012**

INDICE

TITOLO I: PRINCIPI GENERALI	pagina
Art. 1: Disposizioni preliminari.....	4
Art. 2: Sede del Consiglio Comunale.....	4
TITOLO II: GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI	
Art. 3: Organizzazione dei Gruppi Consiliari.....	4
Art. 4: Conferenza dei Capigruppo.....	5
Art. 5: Istituzione delle Commissioni permanenti.....	5
Art. 6: Presidenza e Segreteria delle Commissioni.....	6
Art. 7: Compiti delle Commissioni.....	6
Art. 8: Convocazione delle Commissioni.....	7
Art. 9: Sedute delle Commissioni.....	7
Art. 10: Commissioni speciali.....	8
Art. 11: Richiesta di parere di altre Commissioni.....	8
TITOLO III: DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI	
Art. 12: Documentazione ed accesso agli uffici.....	9
Art. 13: Interrogazioni e mozioni.....	9
Art. 14: Contenuto delle interrogazioni.....	9
Art. 15: Forma e risposta alle interrogazioni.....	10
Art. 16: Mozione.....	10
Art. 17: Mozione di sfiducia.....	11
Art. 18: Obbligo del segreto.....	11
Art. 19: Obbligo di intervenire alle riunioni del Consiglio....	11
TITOLO IV: FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE	
Art. 20: Sessioni ordinarie.....	12
Art. 21: Sessioni straordinarie.....	12
Art. 22: Riunioni urgenti	12
Art. 23: Data delle adunanze.....	12
Art. 24: Avvisi di convocazione.....	13
Art. 25: Deposito e consultazione degli atti.....	13
Art. 26: Avvisi al pubblico.....	13
Art. 27: Adunanze del Consiglio.....	14
Art. 28: Presidenza delle sedute.....	14
Art. 29: Consigliere anziano.....	14
Art. 30: Attribuzioni del Presidente.....	15
Art. 31: Pubblicità delle sedute.....	15
Art. 32: Disciplina del pubblico - Ordine delle sedute.....	15
Art. 33: Nomina degli scrutatori.....	16
Art. 34: Verifica del numero legale.....	16
Art. 35: Apertura della discussione.....	16
Art. 36: Intervento dei Consiglieri.....	17
Art. 37: Chiusura della discussione.....	17
Art. 38: Dichiarazione di voto.....	18
Art. 39: Sistemi di votazione.....	18
Art. 40: Astensione facoltativa e obbligatoria.....	18
Art. 41: Approvazione delle proposte.....	19
Art. 42: Partecipazione del Segretario, dei Responsabili di Servizio e del Revisore dei Conti.....	20
Art. 43: Relazione del Processo Verbale delle sedute.....	20

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 44: Modificazioni e abrogazione.....21
Art. 45: Entrata in vigore.....21

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Disposizioni preliminari

1 - L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio del Comune di Radicondoli sono disciplinati dalle leggi N° 142/90 e 81/93, dallo Statuto e dal presente Regolamento.

2 - Su tutte le questioni che si presentino nel corso delle sedute consiliari e non siano disciplinate dalle norme di cui al precedente comma, decide il Sindaco Presidente. In caso di contestazione delle decisioni del Sindaco Presidente, la questione viene rimessa al Consiglio.

Art. 2 - Sede del Consiglio Comunale

1 - Il Consiglio Comunale ha sede nel capoluogo, nel Palazzo Municipale, sito in Via Tiberio Gazzei N°89.

2 - Il Presidente, sentiti i capigruppo consiliari, può stabilire, in via eccezionale, di riunire il Consiglio in sede diversa quando sussistano particolari e motivate esigenze.

3 - La Segreteria Comunale funge da Segreteria del Consiglio.

TITOLO II

GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 3 - Organizzazione dei gruppi consiliari

1 - I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di norma, un gruppo consiliare. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello della lista in cui è stato eletto, o costituire un nuovo gruppo, ne dà comunicazione scritta al Segretario Comunale, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del gruppo di nuova appartenenza per il caso di confluenza.

2 - Ciascun gruppo è costituito da almeno due Consiglieri. Tuttavia, se una lista concorrente alle elezioni abbia conseguito un solo seggio in Consiglio, il consigliere eletto viene considerato gruppo a tutti gli effetti.

3 - Ciascun gruppo nomina un capogruppo nella seduta successiva a quella di convalida degli eletti. In mancanza di tale nomina viene considerato capogruppo il più anziano di età appartenente al gruppo.

4 - In caso di assenza del Capogruppo ad una seduta consiliare, le funzioni vengono svolte da un Consigliere designato dai componenti presenti.

5 - Ai gruppi consiliari viene assegnato, con provvedimento del Sindaco, un idoneo locale arredato.

6 - Gli atti destinati ai gruppi e la corrispondenza epistolare loro indirizzata, sono a cura della Segreteria Comunale, messi a disposizione dei gruppi consiliari, presso la sede di cui al precedente comma o, a seguito di richiesta del capogruppo, ad indirizzo diverso.

7 - Le spese per la manutenzione, l'illuminazione ed il riscaldamento dei locali, sono a carico del bilancio comunale.

ART. 4 - Conferenza dei Capigruppo

1 - La Conferenza dei Capigruppo , composta dai capigruppo consiliari o loro delegati appartenenti ai rispettivi gruppi, è convocata e presieduta dal Sindaco.

2 - La Conferenza dei Capigruppo è l'organo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di Presidente delle adunanze consiliari; può concorrere alla determinazione degli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno delle sedute consiliari.

3 - Il Sindaco puo' attribuire alla Conferenza dei Capigruppo funzioni di studio e di valutazione in ordine agli argomenti da sottoporre al Consiglio Comunale, e che non ritenga opportuno sottoporre ad apposite commissioni.

4 - I Capigruppo hanno la facolta' di delegare, in forma scritta, un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza quand'essi siano impossibilitati a partecipare personalmente.

ART. 5 - Istituzione delle Commissioni Permanenti

1 - Il Consiglio Comunale, può procedere alla istituzione ed alla nomina delle commissioni permanenti che restano in carica per tutta la durata del Consiglio stesso.

2 - Le Commissioni sono composte da consiglieri comunali designati, secondo accordi tra i capigruppo consiliari, in numero proporzionale all'entità di ciascun gruppo. Il numero dei componenti appartenenti alla maggioranza, compreso il Presidente, deve superare di almeno una unità quella dei componenti della minoranza, assicurando in ogni caso la presenza di almeno un Consigliere per gruppo.

3 - Il Sindaco o l'Assessore da lui delegato possono sempre intervenire alle sedute delle commissioni. Gli Assessori partecipano ogni qual volta si tratti di materia inerente il loro assessorato.

4 - In caso di dimissioni o decadenza, i Consiglieri sono sostituiti nella propria Commissione da altri Consiglieri del medesimo gruppo.

ART. 6 - Presidenza e Segreteria delle Commissioni

1 - Le Commissioni, nella prima seduta, eleggono il Presidente e il Vice Presidente, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti.

2 - Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

3 - Alla Segreteria delle Commissioni può essere assegnato un funzionario del Comune designato dalla Giunta, o un membro della commissione stessa, con il compito di redigere il verbale, che dovrà essere approvato, a maggioranza assoluta dei presenti, in apertura della seduta successiva.

Art. 7 - Compiti delle Commissioni

1 - Le Commissioni, nell'ambito delle rispettive competenze per materie hanno il compito di:

a) Esprimere pareri su argomenti proposti dalla Giunta e dal Consiglio Comunale.

b) Esprimere di propria iniziativa pareri su argomenti che ritengano di particolare interesse locale, segnalandoli al Sindaco.

c) Esprimere, a richiesta del Sindaco, pareri preliminari di natura non vincolante.

d) Svolgere indagini conoscitive su argomenti di interesse pubblico del paese e dell'amministrazione.

e) Relazionare al Consiglio problemi specifici riguardanti Enti, Aziende, Società ed altre forme associative comunali.

2 - I pareri delle Commissioni Consiliari non sono di natura vincolante; possono richiedere comunque che il parere espresso sia trascritto nell'atto deliberativo del Consiglio Comunale inerente le materie oggetto di discussione.

3 - Le Commissioni, qualora lo ritengano opportuno, o su richiesta dei Consiglieri, relazionano sull'andamento dei lavori relativi alla materia di loro competenza.

4 - Nelle commissioni, di norma non si procede a votazioni, ma si dà atto della unanimità o della diversità dei pareri.

5 - Se non si è raggiunta l'unanimità, i pareri scritti e orali, sono presentati in aula da ogni membro che vorrà esprimere la sua posizione.

6 - Le commissioni si esprimono sulle proposte e sugli affari loro assegnati entro il termine stabilito di volta in volta dal Consiglio Comunale, trascorso il quale, il Consiglio stesso esamina la proposta, prescindendo dal parere della Commissione.

ART. 8 - Convocazione delle Commissioni

1 - La convocazione delle Commissioni è disposta dal Presidente, o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Fa eccezione la prima seduta che è convocata dal Sindaco.

2 - Il Presidente è tenuto a riunire la Commissione in un termine non superiore a 7 giorni quando venga richiesto da uno dei gruppi consiliari rappresentati nella commissione stessa, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. In caso di omissione provvede il Sindaco.

3 - L'ordine del giorno dei lavori è stabilito collegialmente dal presidente e dal vicepresidente e comunicato a tutti i componenti della Commissione ed al Sindaco almeno 3 (tre) giorni prima dalla data fissata per le riunioni. In caso di urgenza tale termine viene ridotto a 24 ore.

4 - Le sedute delle commissioni sono pubbliche ai sensi dell'8° comma dell'art. 31 della L. 142/90 tranne quando l'argomento in trattazione riguardi persone o quando la pubblicità possa compromettere interessi patrimoniali del Comune.

5 - Le persone invitate dalla Commissione per essere sentite sui singoli argomenti all'ordine del giorno, dopo l'audizione, prenderanno posto nello spazio riservato al pubblico.

ART. 9 - Sedute delle Commissioni

1 - Il Presidente accertata la presenza di almeno la metà dei componenti della Commissione, dichiara aperta e valida la seduta.

2 - Qualora manchi il numero legale di cui al comma 1° il Presidente ne fa dare atto a verbale e stabilisce la data della nuova seduta.

3 - Se alla terza convocazione, non viene raggiunto il numero legale, il Presidente dichiara ugualmente aperta la seduta con i presenti.

ART. 10 - Commissioni Speciali

1 - Il Consiglio può istituire, quando lo ritenga necessario, delle Commissioni Speciali, incaricate di effettuare indagini conoscitive ed in generale di esaminare argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune.

2 - La durata delle Commissioni Speciali è stabilita dal Consiglio Comunale.

3 - Possono essere istituite, a maggioranza qualificata del Consiglio Comunale, Commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. La deliberazione che costituisce la Commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'inchiesta ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio Comunale.

Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il Presidente. Tali Commissioni devono avere a disposizione tutti gli atti, anche di natura riservata, inerenti l'oggetto dell'inchiesta.

4 - La Commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio e della Giunta, del Collegio dei Revisori, del Difensore Civico e di tutto il personale dipendente. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi. I componenti della Commissione ed i soggetti uditi, sono vincolati al segreto d'ufficio fino al momento della presentazione in Consiglio della relazione.

5 - Per il funzionamento delle suddette commissioni si applicano le norme degli articoli del presente Regolamento e dello Statuto relativi alle Commissioni Permanenti.

ART. 11 - Richiesta di parere di altre Commissioni

1 - Qualora si presenti la necessità, più Commissioni possono riunirsi in seduta congiunta.

2 - Nel caso di seduta congiunta, la stessa è presieduta dal Presidente di Commissione più anziano di età.

TITOLO III

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

ART. 12 - Documentazione ed accesso agli uffici

1 - I Consiglieri Comunali, ai fini dell'espletamento del proprio mandato, hanno diritto di accesso agli uffici e diritto di ottenere tutte le notizie ed informazioni, come previsto dalla legge 142/90 Art.31 comma 5.

2 - Qualora siano richieste copie di atti, la loro consegna dovrà essere effettuata con la massima sollecitudine e comunque entro 10 (dieci) giorni dalla domanda, in forma scritta, indirizzata al Sindaco.

3 - I dipendenti comunali, i cui compiti sono individuati dalla delibera di Giunta N° 26 del 01/02/96, avente per oggetto "Regolamento di organizzazione. Determinazioni politico-amministrative", sono tenuti a prestare la più ampia collaborazione nei confronti dei soggetti di cui ai commi precedenti.

ART. 13 - Interrogazioni e mozioni

1 - I Consiglieri possono presentare interrogazioni e mozioni su argomenti che interessino l'attività del Comune o, comunque, la vita politica, culturale ed economica del paese.

ART. 14 - Contenuto delle interrogazioni

1 - L'interrogazione può essere presentata da un gruppo consiliare o da un singolo Consigliere, e consiste nella domanda fatta al Sindaco o alla Giunta, intesa a conoscere se un determinato fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta e se del caso sia esatta, se risultino adottati o siano per adottarsi provvedimenti in proposito, se si intenda dare al Consiglio notizia su determinati documenti e informazioni sull'attività dell'Amministrazione, ovvero sia stata presa o si intenda prendere alcuna risoluzione su determinati oggetti.

ART. 15 - Forma e risposta alle interrogazioni

1 - L'interrogazione, presentata da un gruppo consiliare o da 1/5 dei consiglieri, dovrà essere trasmessa al Sindaco per iscritto perchè sia inserita all'ordine del giorno del Consiglio successivo, da tenersi entro un termine non superiore a 20 gg dalla data di presentazione della stessa. In casi particolari potrà essere presentata verbalmente durante la seduta del Consiglio, dopo aver esaurito la discussione sulle altre eventuali interrogazioni all'ordine del giorno. In questo caso il Sindaco può riservarsi di rispondere alla seduta successiva.

2 - Qualora i firmatari dell'interrogazione non si trovino presenti alla lettura della loro domanda, questa si intende decaduta, salvo che gli stessi non chiedano che l'interrogazione venga posta all'ordine del giorno del Consiglio successivo.

3 - La risposta del Sindaco e/o dell'Assessore potrà dar luogo soltanto a replica breve del relatore, per dichiarare se sia o meno soddisfatto, restando assolutamente inibito l'intervento da parte di altri Consiglieri. Qualora questi non sia soddisfatto ed intenda promuovere una discussione, può presentare una mozione che sarà iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta consiliare.

4 - Per illustrare l'interrogazione, o per la dichiarazione successiva di cui al comma precedente, sarà relatore il primo firmatario ed in sua mancanza, uno degli altri firmatari.

5 - Un singolo Consigliere può presentare per iscritto interrogazioni al Sindaco o all'Assessore competente, chiedendo risposta scritta entro 20 gg. dalla presentazione della stessa.

ART. 16 - Mozione

1 - La mozione è intesa a promuovere una pronuncia o una decisione su un certo argomento da parte del Consiglio Comunale, ovvero un voto diretto a sollecitare o impegnare l'attività dell'Amministrazione secondo un determinato orientamento, e consiste in un documento motivato, sottoscritto da un gruppo o da almeno 1/5 dei Consiglieri.

2 - La mozione comporta sempre l'espressione di un voto deliberativo a conclusione del dibattito.

3 - Le modalità di presentazione delle mozioni sono regolamentate dalla Legge 81/93 Art. 14 e dallo Statuto Comunale Art. 26 comma 5

ART. 17 - Mozione di sfiducia

1 - Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2 - Il Sindaco e la rispettiva Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3 - La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione di sfiducia viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi dello Statuto e delle leggi vigenti.

ART. 18 - Obbligo del segreto

1 - I consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

2 - Il segreto va mantenuto relativamente allo svolgimento delle sedute segrete.

ART. 19 - Obbligo di intervenire alle riunioni del Consiglio

1 - E' dovere dei Consiglieri regolarmente convocati di intervenire alle sedute del Consiglio o di giustificare le assenze.

2 - Il Consiglio dichiara la decadenza dei consiglieri che non intervengano senza giustificazione alle sedute del Consiglio Comunale per un periodo di sei mesi nel corso dell'anno finanziario o per N° 3 (tre) sedute consecutive.

3 - La decadenza è pronunciata dal Consiglio entro dieci giorni dalla notificazione della proposta di decadenza all'interessato.

4 - La giustificazione dell'assenza deve pervenire in forma scritta al Sindaco prima della seduta successiva a quella in cui si è verificata. In caso di mancata presentazione della giustificazione l'assenza sarà ritenuta ingiustificata.

TITOLO IV

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 20 - Sessioni ordinarie

1 - Il Consiglio Comunale si riunisce in sessioni ordinarie:

a) - Almeno due volte all'anno nei modi e termini stabiliti dalla legge per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo del Comune, delle aziende speciali e delle istituzioni.

b) - In ogni tempo per l'adozione degli atti fondamentali inerenti le materie urbanistiche, i programmi delle opere pubbliche, ed i provvedimenti sulla pianta organica.

ART. 21 - Sessioni straordinarie

1 - Il Consiglio Comunale si riunisce sessione straordinaria, in ogni tempo, per l'adozione degli altri atti fondamentali di sua competenza, ai sensi dell'art. 32 della Legge N° 142 del 08/06/90 non compresi nel precedente art. 21.

ART. 22 - Riunioni Urgenti

1 - Il Sindaco convoca d'urgenza il Consiglio Comunale nei casi di calamità o per motivi di ordine pubblico o negli altri casi per l'osservanza di termini perentori.

ART. 23 - Data delle adunanze

1 - Appartiene al Sindaco fissare il giorno di apertura delle sessioni ordinarie, straordinarie e delle riunioni urgenti.

2 - La riunione del Consiglio per deliberazione della Giunta deve aver luogo entro venti giorni dalla data della deliberazione stessa.

3 - La riunione a richiesta di 1/5 dei Consiglieri o di un gruppo consiliare deve aver luogo entro venti giorni dalla data di presentazione della domanda al Protocollo Comunale che ne rilascia ricevuta, indirizzata al Sindaco ed al Segretario Comunale.

ART. 24 - Avvisi di convocazione

1 - La convocazione è fatta dal Sindaco con avvisi scritti da consegnarsi al domicilio eletto nel Comune da ciascun Consigliere.

2 - La consegna deve risultare da referto di notificazione del Messo Comunale.

3 - I Consiglieri residenti in località fuori dal territorio Comunale eleggono, ai soli fini del presente articolo, il proprio domicilio presso la Segreteria Comunale, nella quale l'avviso viene depositato.

Dell'avvenuto deposito è data notizia al Consigliere Comunale mediante telegramma.

4 - L'avviso per le sessioni ordinarie e straordinarie con l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno deve essere notificato ai Consiglieri almeno 5 e 3 giorni rispettivamente liberi prima di quello stabilito per la prima adunanza.

5 - Nei casi di urgenza, è sufficiente che l'avviso con l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno sia notificato 24 ore prima, salvo la facoltà del Consiglio di rinviare ogni deliberazione alla seduta successiva.

6 - Per il computo dei termini a giorni o ad ore si escludono il giorno e l'ora iniziali e quello della prima adunanza. Il giorno di scadenza si computa anche se festivo (Art.125 T.U. 4/2/1915 N°148).

ART. 25 - Deposito e consultazione degli atti relativi agli
oggetti iscritti all'ordine del giorno

1 - Ai sensi dell'art. 10 - comma 8 - del vigente Statuto Comunale, la documentazione concernente le diverse proposte iscritte all'Ordine del Giorno è di norma depositata presso l'Ufficio Segreteria nei modi e nei termini di cui al menzionato comma 8.

2 - In aggiunta alla ordinaria modalità descritta al comma 1°, in relazione alla tipologia di atti di seguito elencati, la trasmissione degli stessi, comprensivi di tutti gli atti preparatori ed allegati potrà, nei termini previsti dalla legge, essere inviata via mail ai Capigruppo consiliari che, in tal senso, renderanno noto all'Ufficio Segreteria il proprio indirizzo al quale trasmettere la suddetta documentazione.

Tale modalità verrà attivata in occasione della approvazione dei seguenti atti deliberativi:

- 1) schema di Bilancio ed atti allegati e/o propedeutici allo stesso
- 2) schema Conto Consuntivo
- 3) schemi di Regolamento
- 4) Piani Urbanistici ed attuativi

La superiore elencazione non ha carattere tassativo né esaustivo, rimanendo in capo al Presidente del Consiglio Comunale la facoltà di procedere, in relazione a proposte non rientranti tra quelle elencate e comunque ritenute complesse, all'invio delle stesse secondo le modalità di cui al presente comma 2).

3- Il presente articolo sostituisce integralmente l'art. 25 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con Delibera di C.C. n° 57 del 28.11.1997.

ART. 26 - Avvisi al pubblico

1 - L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna sessione, viene pubblicato all'Albo Pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza (Art.125 ultimo comma T.U. 4/2/1915 N°148).

2 - Il Sindaco provvede a far avvertire la cittadinanza della convocazione del Consiglio mediante manifesti da affiggersi negli appositi spazi individuati nel Capoluogo e nelle frazioni.

ART. 27 - Adunanze del Consiglio

1 - L'adunanza ha inizio all'ora stabilita nell'avviso di convocazione.

2 - Il Segretario prende nota dei Consiglieri al loro accesso all'aula.

3 - Appena è raggiunto il numero legale il Segretario ne informa il Presidente.

4 - Se il numero legale non è raggiunto entro 30 minuti da quella di cui al comma 1°, l'adunanza è dichiarata deserta e ne è steso verbale con l'indicazione dei nomi dei Consiglieri intervenuti.

5 - Essendo stati assegnati a questa Amministrazione N.13 Consiglieri, il Consiglio non può deliberare se non ne intervengano almeno 7 (sette).

ART. 28 - Presidenza delle Sedute

1 - Il Sindaco a norma dell'art.36 comma 1 della legge 142/90 presiede il Consiglio, salvo le eccezioni di legge.

2 - In caso di assenza o di impedimento del Sindaco, la presidenza spetta nell'ordine:

- a) al Vicesindaco, se Consigliere.
- b) all'altro Assessore, se Consigliere.
- c) al Consigliere anziano presente.

ART. 29 - Consigliere anziano

1 - E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi del quarto comma del T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri ai sensi dell'art. 7 comma 7 della legge n. 81/93.

2 - In caso di parità della cifra individuale, come sopra determinata, sarà Consigliere anziano il più anziano di età.

ART. 30 - Attribuzioni del Presidente

1 - Il Presidente rappresenta il Consiglio Comunale; dichiara l'apertura delle sedute e ne dirige i lavori, concede ai Consiglieri la facoltà di parlare e la toglie loro nei casi previsti dal presente Regolamento; precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, dispone per le votazioni e ne proclama l'esito; mantiene l'ordine e regola in genere l'attività del Consiglio osservando e facendo osservare le norme stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, tanto da parte dei Consiglieri quanto da parte del pubblico.

ART. 31 - Pubblicità delle sedute

1 - Le sedute del Consiglio sono pubbliche eccettuati i seguenti casi:

a - Quando il Consiglio stesso, con deliberazione motivata, stabilisca che la seduta debba essere segreta.

b - Quando si tratti di deliberare su questioni concernenti persone. (Sono questioni concernenti persone quando il Consiglio deve esprimere apprezzamenti su qualità morali, attitudini, meriti e demeriti di un soggetto).

c - Quando la trattazione palese possa essere pregiudiziale agli interessi patrimoniali del Comune.

2 - Qualora nella trattazione di un affare in seduta pubblica si verifichi la situazione di cui al comma precedente, il Consiglio, a maggioranza dei voti espressi in forma palese, delibera il passaggio alla seduta segreta, dandone atto a verbale ed invitando il pubblico ad uscire dall'aula.

3 - Alle sedute sia pubbliche che segrete possono partecipare anche gli Assessori non Consiglieri.

Art. 32 - Disciplina del pubblico - Ordine delle sedute

1 - Le persone che, nella parte riservata al pubblico, assistono alle sedute del Consiglio, devono essere senza armi, mantenere un contegno corretto, rimanere in silenzio, astenersi da ogni segno di approvazione o disapprovazione.

2 - Il Presidente, per mantenere l'ordine nelle sedute, esercita i poteri che gli sono conferiti dalla legge, ed ha a sua disposizione la Polizia Municipale.

3 - Nelle sedute pubbliche, il Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di 1/5 dei Consiglieri, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disturbo.

ART. 33 - Nomina degli scrutatori

1 - Subito dopo aver dichiarato aperta la seduta, il Presidente sceglie tra i Consiglieri tre scrutatori con il compito di assisterlo nelle votazioni e nell'accertamento dei relativi risultati.

2 - Uno degli scrutatori deve essere scelto in rappresentanza della minoranza ove questa sia presente.

ART. 34 - Verifica del numero legale

1 - Ogni Consigliere può chiedere oralmente, in qualsiasi momento, che il Presidente proceda alla verifica del numero legale.

2 - Il numero legale deve essere accertato prima di ogni votazione.

ART. 35 - Apertura della discussione

1 - Il Presidente, concluse le formalità preliminari e dichiarata aperta la seduta, prima della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, illustra le eventuali comunicazioni su fatti e attività di particolare attualità ed interesse anche se non iscritti all'ordine del giorno.

Sulle comunicazioni hanno facoltà di intervenire i Consiglieri, di norma uno per gruppo. Ogni Consigliere ha la facoltà di chiedere la parola per celebrazioni di eventi e per commemorazioni di particolare importanza.

2 - Esaurite le comunicazioni, il Presidente tratta le interrogazioni iscritte all'Ordine del Giorno, con le modalità di cui all'Art. 17 del presente Regolamento.

3 - Conclusa la trattazione delle interrogazioni di cui al comma precedente, possono essere presentate interrogazioni urgenti, con deposito del relativo testo, nei confronti delle quali, il Sindaco può esercitare la facoltà di cui all'art. 16, comma 1, ultima alinea.

4 - Al termine delle interrogazioni si passa alla discussione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno. La discussione su ciascun argomento è aperta dal Presidente con l'enunciazione dell'oggetto della proposta.

5 - La relazione illustrativa di ciascun argomento da trattare è svolta dal Presidente o dall'Assessore competente o dal Consigliere relatore o proponente.

6 - Per esigenze di ordine tecnico e giuridico la relazione può essere svolta dal Segretario Comunale o da altro funzionario o da consulente esterno.

7 - Il Presidente può proporre in aula un diverso ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno. Tale proposta si intende accolta se non vi sono obiezioni; in caso contrario, si procede ad una votazione per alzata di mano.

8 - La richiesta di rinvio di un argomento da parte di un Consigliere può essere accolta dal Presidente, ovvero votata con le modalità di cui al comma precedente.

9 - Un argomento posto all'ordine del giorno, discusso ma non esaurito in prima seduta, verrà riportato in discussione nella seduta successiva senza inserirlo nuovamente all'ordine del giorno. Nessun altro argomento può essere sottoposto a discussione e a deliberazione se non risulta iscritto all'ordine del giorno.

ART. 36 - Intervento dei Consiglieri

1 - Terminato lo svolgimento della relazione, il Presidente dà la parola ai Consiglieri che ne facciano richiesta.

2 - Gli interventi devono riguardare unicamente l'argomento in discussione. A nessuno è consentito di interrompere chi parla, eccetto al Presidente, e solo per un richiamo al Regolamento.

3 - Ogni Consigliere può inoltre presentare al Presidente, prima della chiusura della discussione, uno o più emendamenti alle proposte di deliberazione.

4 - Gli emendamenti sono illustrati e discussi secondo l'ordine di presentazione o secondo l'ordine logico che il Presidente reputi opportuno.

5 - L'approvazione di un emendamento che implichi un aumento di spesa, comporta il rinvio della votazione della proposta ad altra seduta per acquisire agli atti l'attestazione sulla copertura finanziaria da parte del ragioniere ai sensi dell'art.55 della L.142/90.

ART. 37 - Chiusura della discussione

1 - Quando tutti i consiglieri iscritti hanno parlato, sono intervenute le repliche del Presidente e le eventuali controrepliche, a cui i Consiglieri hanno diritto per una sola volta ciascuno, il Presidente dichiara chiusa la discussione e ne riassume la proposta.

ART. 38 - Dichiarazione di voto

1 - Chiusa la discussione non è consentito alcun altro intervento nel merito della proposta.

2 - Può prendere la parola per dichiarazioni di voto un solo Consigliere per gruppo.

3 - E' consentito agli altri Consiglieri di prendere la parola per dissociarsi dalla posizione del gruppo di appartenenza e per motivare il proprio voto e richiedere che sia fatto constatare a verbale del voto espresso e dei motivi che lo accompagnano.

ART. 39 - Sistemi di votazione

1 - L'espressione del voto è normalmente palese; i Consiglieri votano ad alta voce per appello nominale, o per alzata e seduta, o per alzata di mano.

2 - Le deliberazioni concernenti persone debbono essere prese a scrutinio segreto. Questa forma di votazione sarà osservata anche quando la legge e/o lo Statuto, espressamente lo prescrivono.

3 - La votazione per appello nominale è obbligatoria tutte le volte che lo richiedano almeno 3 Consiglieri; Per questa votazione il Presidente indica il significato del "si" e del "no", il Segretario fa l'appello, gli scrutatori controllano i voti ed il Presidente proclama l'esito.

4 - Il voto per alzata e seduta o per alzata di mano è soggetto a controprova; se la votazione è ancora dubbia, si procede per appello nominale.

5 - La votazione a scrutinio segreto è fatta a mezzo di schede; il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori di cui all'Art. 37 del presente Regolamento, procede al loro spoglio accertando che risultino corrispondenti allo stesso numero di votanti, e ne riconosce e proclama l'esito. Le schede contestate od annullate sono vidimate dal Presidente, dagli scrutatori e dal Segretario e sono conservate nell'archivio comunale.

ART. 40 - Astensione facoltativa e obbligatoria

1 - I Consiglieri hanno facoltà di astenersi dal votare e la esercitano facendone espressa dichiarazione. Sono considerati astenuti i Consiglieri presenti che, invitati a votare, non partecipano alla votazione.

2 - I Consiglieri astenuti di cui al comma precedente, concorrono alla formazione del numero legale dei presenti per la validità della seduta, ma non si computano nel numero dei votanti.

3 - I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni quando si tratta di interessi propri o dei loro parenti e affini fino al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi.

4 - I Consiglieri astenuti a norma del comma 3 si allontanano dall'aula, avvertendo il Segretario Comunale per la registrazione a verbale.

5 - I Consiglieri, allontanandosi, non vengono computati tra presenti al fine della verifica del numero legale.

6 - I Consiglieri devono astenersi dal partecipare ad organi collegiali, quando versino nelle condizioni di cui all'art.51 del Codice di Procedura Civile.

ART. 41 - Approvazione delle proposte

1 - La proposta si intende approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, salvo le eccezioni di legge.

2 - La maggioranza assoluta corrisponde alla metà più uno dei votanti.

3 - Il numero dei votanti si ottiene sottraendo dal numero dei Consiglieri presenti il numero degli astenuti.

4 - Nelle votazioni segrete le schede bianche e le nulle si computano nel numero dei votanti per determinare la maggioranza.

5 - Si considera infruttuosa la votazione con esito di parità di voti favorevoli e contrari.

6 - In tal caso, dopo eventuali chiarimenti del Presidente, si procede al rinnovo della votazione seduta stante.

7 - Ove la parità dei voti si ripeta anche nella votazione di cui al precedente comma la proposta verrà riscritta nell'ordine del giorno di una successiva seduta.

ART. 42 - Partecipazione del Segretario, dei Responsabili di Servizio e del Revisore dei Conti

1 - Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio.

2 - In caso di vacanza, assenza o impedimento lo sostituisce il Segretario o Vicesegretario all'uopo nominato dalla Prefettura.

3 - Il Segretario prende la parola soltanto se richiesto, comunque non ha diritto di voto.

4 - Il Segretario non deve partecipare alla discussione di una determinata deliberazione riguardante interessi propri o dei parenti o affini fino al quarto grado. In tale caso è sostituito da un Consigliere appositamente nominato dal Consiglio Comunale ed al quale sono affidate le funzioni di Segretario verbalizzante.

5 - Quando per la discussione o la deliberazione di un determinato affare è ritenuta necessaria la loro presenza, gli impiegati responsabili di servizio e/o il ragioniere possono essere convocati a partecipare alla seduta. Questi prendono la parola su richiesta del Presidente e in ogni caso non hanno diritto di voto.

6 - Il revisore dei Conti può presenziare alle sedute consiliari prendendo il posto a lui riservato.

Egli prende la parola:

a) - Durante la discussione di proposte di provvedimenti che il consiglio deve adottare nella sua funzione di controllo e di indirizzo.

b) - Per riferire sui risultati della vigilanza sulla regolarità contabile e funzionaria della gestione.

c) - Per illustrare la relazione sulla corrispondenza del rendiconto che accompagna la proposta di deliberazione del Conto Consuntivo.

ART. 43 - Relazione del Processo Verbale delle sedute

1 - Il Segretario, redige il processo verbale di ogni seduta, con il quale si documentano le decisioni adottate dal Consiglio Comunale.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 44 - Modificazioni e abrogazione

1 - Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive di disposizioni del presente Regolamento sono deliberate dal Consiglio Comunale, a maggioranza qualificata dei Consiglieri.

2 - La proposta di abrogazione totale del presente Regolamento deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Regolamento.

ART. 45 - Entrata in vigore

1 - Il presente Regolamento, divenuto esecutivo a norma dell'art.46 della L.142/90 è pubblicato all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore immediatamente dopo.
